

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4476 del 04/08/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, mediante l'impianto mobile CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238). MODIFICA del Provvedimento n.509 del 04.02.2022 e s.m. ed adeguamento al D.M. n.127/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4645 del 01/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro AGOSTO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 Parti II, III, IV e V - L. n.13/2015. Ditta: **ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - RIMINI**. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, mediante l'impianto mobile CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238). MODIFICA del Provvedimento n.509 del 04.02.2022 e s.m. ed adeguamento al D.M. n.127/2024.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" — Parte II *Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*, Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i

criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);

- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;
- il D.M. Ambiente del 21.04.2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al sopracitato comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;
- la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. n. 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- l'art.198 del D.Lgs. n.152/2006, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all'art.183, comma 1, lett. b-ter, dello stesso decreto), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
- il D.M. n.69 del 28.03.2018, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di *granulato di conglomerato bituminoso*;
- il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo

- alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la Legge n.447/1995 in materia di impatto acustico;
 - la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi;
 - la L.R. Emilia-Romagna n.4 del 20.04.2018, *Disciplina della Valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*;

VISTE:

- la Legge n.56/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. n.13/2015 e smi, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 7.04.2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n.1181 del 23.07.2018, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015;
- la D.D.G. n.130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291/2021;
- la D.D.G. n.140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE;
- la D.D.G. n.94/2023, avente ad oggetto la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.140/2022 e l'approvazione del Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATE:

- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, emessa con Provvedimento n.509 del 04.02.2022, così come volturata con Provv. n. 4494 del 13.08.2024, rilasciata alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, finalizzata alla gestione dell'IMPIANTO MOBILE prodotto da CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238) per il recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, rispettivamente ai sensi del comma 2 per la produzione *granulato di conglomerato bituminoso* in conformità ai criteri del D.M. n. 69 del 28.03.2018, e del comma 3, per la produzione di *aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e rifiuti affini* e di *aggregati riciclati da rifiuti a base di cemento*;

VISTA la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n. 1991/2003 (polizza COFACE n. 2345425 del 01.03.2022 e s.m.) prestata dalla ditta in esame, in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento;

VISTO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art 8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti, potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT in data 24.03.2025, così come perfezionata il 29.04.2025, finalizzata alla modifica del suddetto Provvedimento n.509/2022 e

s.m., mediante:

- cessazione dell'attività di recupero del rifiuto avente EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso*;
- avvio al recupero dei rifiuti aventi EER 010409 010410 101311 190209;
- aggiornamento dell'autorizzazione al recupero di rifiuti, rilasciata ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. n.152/2006, mediante adeguamento alle norme tecniche/disposizioni (vedi commento al punto 8 dispositivo) di cui al D.M. 127/2024;
- cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per tutti i rifiuti richiesti (compreso il rifiuto EER 200399 e 170302), ai fini della produzione di un unico *aggregato riciclato*;

e volta a mantenere l'autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per il recupero del rifiuto EER 170302 ai fini della produzione di *granulato di conglomerato bituminoso* in conformità al D.M. n. 69 del 28.03.2018;

RILEVATO che:

- l'istanza presentata dalla ditta, finalizzata anche all'adeguamento del Provvedimento n.509/2022 e s.m. ai criteri di cui al D.M. 127/2024, non comporta modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata così come stabilito dall'art.208 c.19 del D.Lgs. n. 152/2006;
- dall'esame della documentazione presentata, si qualifica la variazione come modifica non sostanziale dell'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione della indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3 del D.Lgs.152/2006, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE;
- con nota PG/2025/0063180 del 03.04.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;

DATO ATTO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

CONSIDERATO che, così come definito all'art. 2 comma 1 lett. d) del D.M. n. 127/2024,

per *aggregato riciclato* s'intende *l'aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni* e che pertanto il prodotto ottenuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, dal recupero di rifiuti non ricompresi nell'Allegato 1 al D.M. sopra citato, così come nel caso dell'istanza in esame, non possa riportare tale nomenclatura;

CONSIDERATO che negli elaborati allegati all'istanza, verosimilmente per mero errore materiale, il rifiuto costituito da *Minerali (ad esempio sabbia, rocce)* è stato identificato erroneamente con EER 190209 anziché correttamente con EER 191209;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n. 41/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di:

- mantenere l'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, per il recupero del rifiuto EER 170302 ai fini della produzione di granulato di conglomerato bituminoso in conformità al D.M. n. 69 del 28.03.2018;
- autorizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, ad eccezione del rifiuto EER 200399, il recupero dei rifiuti richiesti con l'istanza presentata ai fini della produzione di aggregato recuperato in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024;
- autorizzare ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il recupero di tutti i rifiuti richiesti con l'istanza presentata, ai fini della produzione di aggregato misto riciclato, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato C1 al presente Provvedimento;

CONSIDERATO che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2. e 3. dell'art. 184-ter, siano garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 soprarichiamato, dalla piena applicazione rispettivamente del D.M. n. 69 del 28.03.2018 e del D.M. n. 127 del 28.06.2024 nonché per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato nell'allegato C1 al presente provvedimento;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da apposito ente certificatore;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e sostituiscono gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 3 dispositivo del Prov. n. 509 del 04.02.2022:

	ELABORATI	data
1	Elaborato riportante Criteri e Condizioni	29.04.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	29.04.2025
3	Relazione tecnica - Aprile 2025 REV.1	29.04.2025

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/96598 del 26/05/2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. 005850.U del 07.04.2025, con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, per eventuali attività ricadenti in categoria B, C dell'allegato I del DPR 151/2011, dovrà essere richiesto apposito esame del progetto e che, qualora si intendano svolgere attività ricadenti in categoria A, il Comando non si esprime sul progetto; comunque il titolare prima dell'avvio dell'esercizio deve aver presentato la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2011; nel caso l'attività non fosse soggetta al controllo dei VV.FF. la stessa dovrà essere condotta nel rispetto delle normative vigenti di prevenzione incendi; la ditta è tenuta ad applicare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'interno del 26 luglio 2022;
- iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 17.09.2024 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT ed avente scadenza il 16.09.2025.

CONSIDERATO che per i cantieri temporanei (campagne mobili) sia il *Piano di coordinamento per la sicurezza del cantiere* che il *Piano operativo per la sicurezza* del soggetto che effettua la campagna (ex D.Lgs. n.81/2008) devono tenere conto delle verifiche antincendio e che, in ogni caso, tale tema sarà eventualmente valutato dall'autorità territorialmente competente;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo la modifica del provvedimento di autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di MODIFICARE con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - Rimini, con Provvedimento n.509 del 04.02.2022, così come volturato con Provvedimento n.4494 del 13.08.2024, finalizzata all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non

pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, mediante l'impianto mobile CAMS S.r.l. - modello UTM 1500-2 (matricola 21-2238);

2. che la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria (polizza n.2345425 del 01.03.2022 e s.m. rilasciata da COFACE) già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
3. di dare atto che la modifica richiesta è approvata, è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati, i quali aggiornano e sostituiscono gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 3 dispositivo del Provv. n. 509 del 04.02.2022:

	ELABORATI	data
1	Elaborato riportante Criteri e Condizioni	29.04.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	29.04.2025
3	Relazione tecnica - Aprile 2025 REV.1	29.04.2025

4. di modificare in toto il punto 8 dispositivo del Provv. n.509 del 04.02.2022 che viene sostituito in toto dal seguente:
8. di stabilire che i rifiuti ammessi all'operazione di recupero R5 (di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006) siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010409	scarti di sabbia e argilla
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
200301	rifiuti urbani non differenziati
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti <i>(solo se inerti provenienti da campagne di attività svolte nei territori dove con specifico atto viene riconosciuto lo stato di calamità e/o gestiti in situazione di emergenza sulla base di specifiche norme o ordinanze)</i>

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto del punto successivo;
6. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5 dei rifiuti individuati al punto 4. dispositivo, escluso il rifiuto 200399, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte le disposizioni di cui al D.M. n. 127 del 28.06.2024;
7. il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art.5, comma 2, dello stesso D.M.;
8. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 (*Aggregati misti riciclati*):

9. di sostituire in toto i punti da 10 a 12 dispositivo del Prov. n.509 del 04.02.2022 con i

seguenti:

10. di individuare nell'**Allegato C1-Rev1** al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, per la produzione di *aggregati misti riciclati*;
 11. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 sia dichiarato conforme attraverso la dichiarazione di conformità, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale e ad ARPAE Rimini;
 12. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato D-Rev1** del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate all'allegato C1-Rev1 al presente Provvedimento;
- 10.** di eliminare il punto 13 dispositivo del Provv. n.509 del 04.02.2022;
- 11.** che tutti i rifiuti recuperati in conformità a quanto disposto dall'**Allegato C1-Rev1** debbano essere caratterizzati nonché debbano essere verificate le concentrazioni dei contaminanti di cui alla tabella 1 allegato 5 parte IV D.L.gs 152/06. I rifiuti con concentrazioni di contaminanti conformi alle CSC colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.L.gs 152/06 dovranno essere gestiti separatamente da quelli conformi alla colonna B della medesima tabella. Gli *aggregati misti riciclati* destinati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate potranno essere ottenuti esclusivamente dal recupero di rifiuti con concentrazioni di contaminanti conformi alle CSC colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.L.gs 152/06;

Altre disposizioni generali :

12. che, per lo svolgimento delle singole campagne mobili, la ditta, nella comunicazione di cui all'art.208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto di quanto previsto in tema di verifica antincendio;
13. la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024 e D.M.

- n.69/2018) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;
- 14.** tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
 - 15.** qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
 - 16.** la Ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile come previsto nel "manuale d'uso operativo";
 - 17.** la Ditta dovrà mantenere e aggiornare la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e la certificazione del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015;
 - 18.** all'interno del cantiere dovrà essere disponibile l'approvvigionamento idrico o in alternativa, un adeguato serbatoio tale da garantire le ore di lavoro previste nel caso di rifiuti che comportino emissioni polverulente;
 - 19.** di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n.509 del 04.02.2022 e s.m., il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
 - 20.** di rammentare alla ditta:
 - a. di raccogliere e conservare, a disposizione per eventuali controlli, tutta la documentazione relativa agli adempimenti in merito al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) ed al Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP);
 - b. in merito al punto precedente, le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
 - c. che gli orari di funzionamento dell'impianto, in ambito delle attività a carattere temporaneo, in funzione del rispetto dei limiti di immissione sonora, sono definiti dai relativi Regolamenti Comunali;
 - 21.** di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;

22. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
23. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
24. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
25. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
26. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.